

Codice A1813A

D.D. 28 novembre 2018, n. 3829

**L.r. n 45/89 Autorizzazione in sanatoria realizzazione opere di ammodernamento ed adeguamento opera di presa dell'impianto idroelettrico in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Avigliana (To) localita' "La pertusera". Richiedente: Valdena s.r.l. (P. IVA 02071940346)**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare in parziale in sanatoria, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Valdena s.r.l. (P. IVA 02071940346), con sede in Viale dell'astronomia, 13 - 00144 Roma (Rm) le opere di ammodernamento ed adeguamento dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico situato in località "Pertusera", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Avigliana, foglio n° 10, particelle n° 55, 57, 354, 355 e 724, foglio n° 11, particelle n° 100, 279, 386, 1177, 1180, 1181, 1182, 1184 e 1212, e su terreni appartenenti al demanio idrico compresi tra il Fiume Dora Riparia e le particelle 279, 1181 e 1182 del foglio n° 11 in comune di Avigliana, così come descritte nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, senza prescrizioni.

La presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere nei tempi autorizzati, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

La presente autorizzazione:

- a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.
- c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile di Settore  
Dott. For. Elio Pulzoni